



CITTA' DI SIDERNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REVISORI DEI CONTI

Parere n.12 del 23/02/2022

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 24 DEL 09/02/2022 AD OGGETTO
"PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 – PIANO ASSUNZIONI 2022 –
APPROVAZIONE".

PREMESSA

Il giorno ventitre del mese di febbraio dell'anno 2022 l'organo di Revisione costituito dai Dottori Aurelio Filippone (Presidente), Roberto Castiglione e Natalino Mercuri (componenti), nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.11.2021 per il periodo 2022-2024, si è riunito per esprimere il parere sulla proposta di cui all'oggetto.

RICEVUTA

In data 09/02/2022 la proposta di deliberazione n. 24 del 09/02/2022 ad oggetto "*piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – piano assunzioni 2022 – Approvazione*"

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 dispone che "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 prevede che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 prevede che "Le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione

delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Considerato che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Richiamati:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Esaminata la proposta di deliberazione n. 24 del 09/02/2022 ad oggetto "piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – piano assunzioni 2022 – Approvazione;

Preso atto che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 essendo la previsione della spesa di personale per l'anno 2022, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, così come riportato nel bilancio di previsione 2021-2023, come da parere del Collegio dei Revisori, prot. n. 23201 del 12.08.2021, inferiore alla spesa del triennio 2011-2013, come dimostrato dal prospetto riportato nella proposta deliberativa;

	Media 2011/2013	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	€ 2.846.552,67	€ 2.683.149,26
Spese macroaggregato 103	€ 236.133,67	€ 200.660,00
Totale spese di personale (A)	€ 3.082.686,34	€ 2.883.809,26
(-) Componenti escluse (B)	€ 218.802,67	€ 555.458,74
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 2.863.883,67	€ 2.328.350,52
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)		

Verificato che:

- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- il Comune di Siderno si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 18.400;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e - la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018-2019-2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al 24,63%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, e pertanto ha una capacità di spesa per il personale per l'anno 2022 pari a € 2.968.704,44, con un **incremento di spesa massimo per l'anno 2022 di €**

260.895,50, per come nella sottostante tabella:

		ANNO	
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2022	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2020	18.400	I
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	(a) 2.707.240,84 €	(b)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	2.000.793,72 €	
	2019	13.898.693,29 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relativi alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019	11.055.670,91 €	
	2020	18.294.057,53 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		14.427.150,60 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	5.431.949,54 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	10.592.201,06 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		24,63%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,00%

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (5) - (c) x (e) = (d)	(f)	260.895,50 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2.968.704,44 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2022 (b)	15,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) x (b)	(g)	570.151,57 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(h)	192.807,56 €
Migliore alternativa tra (g) e (h) in presenza di resti assunzionali (Parere RGSI)	(m)	570.151,57 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	3.570.949,29 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGSI) - (m1) x (f)	(n)	2.968.704,44 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022 (n)	2.968.704,44 €

Constatato che, nell'ambito del "Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022-2024", il "Piano annuale delle assunzioni 2022", con riferimento al "fabbisogno ordinario", è stato formulato da questo Ente:

- sulla base delle risultanze del prospetto di calcolo di cui in precedenza che, in applicazione Decreto 17.03.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, pubblicato in G.U. il 27.05.2020, fa emergere che questa amministrazione ha un valore soglia definito come percentuale pari al 24,63% che si posiziona al di sotto della soglia minima pari al 27%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato, e pertanto ha una capacità di spesa per il personale per l'anno 2022 pari a € 2.968.704,44, con un incremento di spesa massimo per l'anno 2022 di € 260.895,50;
- indicando, per ciascuna categoria, la tipologia di reclutamento, il numero delle unità di personale che s'intendono assumere nell'anno di competenza e la quantificazione, per ciascuna assunzione, della relativa spesa;

Che sulla base del turnover 2017/2021 e del corrispondente "budget assunzionale" relativo agli anni 2018/2022, come risultante dal prospetto predisposto dal Responsabile del Settore 1 "A.A.GG.", il Comune di Siderno, secondo la precedente normativa, avrebbe avuto una capacità assunzionale per il 2022 pari ad € 336.586,23 (€ 159.549,41 resti assunzionali 2021 e retro + € 177.036,82 budget assunzionale 2022);

Dato atto:

- che il D.M. 18 novembre 2020 di "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020/2022", ha fissato in 1/166 il nuovo rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Siderno che, alla data del 31 dicembre 2020, aveva una popolazione residente pari a 18.416 abitanti;
- che, pertanto, è necessario rideterminare la Dotazione Organica per adeguarla ai nuovi parametri fissati dal citato Decreto Ministeriale;
- che la nuova Dotazione Organica non può essere superiore a n. 110,93 unità (n. 111 unità con l'arrotondamento all'unità superiore);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale R.G. n. 09 del 01 febbraio 2022 ad oggetto "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Siderno - Approvazione", con la quale, l'organo esecutivo, nell'ottica di garantire un miglioramento della qualità dei servizi erogati in termini di efficacia, efficienza ed economicità e conformare l'azione amministrativa ad elevati standards di performance organizzativa, ha previsto una nuova organizzazione degli uffici, istituendo la dirigenza pubblica;

Verificato che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria R.G. n. 136 del 29 luglio 2021, è stato approvato il piano triennale 2021/2023 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006);
- l'Ente ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 enti soggetti al patto nel 2015 della L. n. 296/2006);
- l'Ente ha conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);
- l'Ente ha inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo e, comunque, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);
- le assunzioni riguardano posti vacanti in dotazione organica;
- il presente atto rispetta le previsioni dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione oggetto del presente parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 "A.A.GG." e dal Responsabile del Settore 3 "Finanze";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso, considerato, verificato e osservato, ai sensi ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito, pertanto,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

RACCOMANDA

di effettuare, nel corso dell'attuazione del programma, un costante monitoraggio per il rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente previsti dalla normativa in materia dai vincoli di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Siderno, 23/02/2022

Dott. Aurelio Filippone (Presidente)

Dott. Roberto Castiglione (Componente)

Dott. Natalino Mercuri (Componente)



